



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

L'arbitro di calcio: dalla nascita alla riforma del lavoro sportivo. Funzione, ruolo e natura (autonoma o subordinata?) del rapporto di lavoro sportivo

**Facoltà di Giurisprudenza
Dipartimento di Scienze Giuridiche**

**Master in Diritto e Sport
La gestione dei rapporti e del fenomeno sportivo**

**Pierluigi Pernisco
Matricola 481472**

A.A. 2023 - 2024

A Maria Sole

*«Neppure lo spettatore è un uomo perfetto.
Paga per fare lo spettatore e poi vuole fare l'arbitro»*

(Vittorio Pozzo)

Commissario Tecnico Nazionale Italiana di Calcio
Campione del Mondo 1934 e 1938

“Arbitro

Chi gioca può sbagliare ...

Ma non ho capito bene

C'è chi ti parla di un sistema

Di uguaglianza e pietà

Ma non lo vedono al VAR”

Arbitro, 25 dicembre 2024

(Giuseppe Povia)

Cantante

“Rigore è quando arbitro fischia”

(Vujadin Boškov)

Allenatore di calcio fino all'anno 2000

INDICE SOMMARIO

INTRODUZIONE.....	6
--------------------------	----------

CAPITOLO PRIMO

IL RUOLO DELL'ARBITRO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

.....	10
--------------	-----------

1. Storia ed evoluzione della figura dell'arbitro di calcio10
2. Le funzioni, il ruolo e la natura dell'arbitro nello sport e, in particolare, nel calcio.....17
3. L'arbitro di calcio nello statuto del CONI, nel regolamento dell'AIA e nello Statuto della FIGC. Importanza assunta da questo ausiliario sportivo ed esame dei suoi compiti desumibili dal Regolamento del Gioco del Calcio.29

CAPITOLO SECONDO

IL RAPPORTO DI LAVORO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

.....	39
--------------	-----------

1. La situazione precedente alla Legge n. 91/1981 e la legge sul professionismo. ...39
2. La riforma del lavoro sportivo e il direttore di gara come lavoratore sportivo.51

CAPITOLO TERZO

IL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE DI GARA E IN PARTICOLARE DELL'ARBITRO DI CALCIO

.....	66
--------------	-----------

1. Il direttore di gara come lavoratore sportivo e le incertezze sul tipo contrattuale applicabile66
2. La sentenza del Tribunale di Roma n. 8266 del 11 luglio 2024 e le diverse possibili future interpretazioni dei rapporti di lavoro sportivo degli arbitri nella vigenza del D.lgs. n. 36/202180

CONCLUSIONI 95

BIBLIOGRAFIA 100

INTRODUZIONE

La tesi analizza la figura dell'arbitro di calcio, dalla nascita alla riforma del lavoro sportivo e alle possibili applicazioni della nuova legge sul suo rapporto di lavoro.

Muovendo necessariamente dalla analisi della disciplina generale dettata, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, *pre* e *post*-riforma, per il direttore di gara in genere, si giunge al tema dibattuto dell'inquadramento della "figura" dell'arbitro di calcio, come lavoratore autonomo o subordinato, nell'ambito del contratto di lavoro sportivo.

La tematica ha assunto recente rinnovata importanza, sia per il fatto che, con la riforma del diritto sportivo (L. 86/2019 e relativi Decreti Attuativi, in particolare art. 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021), il direttore di gara, diversamente (come si approfondirà) da quanto avvenuto in passato (L. 91/1981), è divenuto un "lavoratore sportivo", sia perché le cronache giornalistiche hanno riferito la circostanza che l'ex arbitro di Serie A e B, dalla stagione 2012/2013 alla stagione 2020/2021, sig. Fabrizio Pasqua, nell'anno 2023, ha introdotto un giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma Sezione Lavoro, per ottenere il riconoscimento della subordinazione rispetto al suo rapporto di lavoro con la Federazione Italiana Gioco Calcio (in breve F.I.G.C., d'ora in poi anche solo FIGC) e/o con l'Associazione Italiana Arbitri (in breve A.I.A., d'ora in poi anche solo AIA). La pronuncia di rigetto del ricorso è stata emessa l'11 luglio 2024.

Da quanto appreso, il ricorrente ha proposto appello e si attende la decisione della Corte di Appello di Roma entro l'anno in corso. Sarà utile comprendere se la decisione della Corte di Merito Romana, confermerà la sentenza di primo grado sulla base dell'unico e noto precedente di Cassazione dell'anno 2009,

sull'impossibilità di riconoscere la subordinazione in ragione della prevalenza del principio del vincolo associativo dell'arbitro o se, invece, la giurisprudenza, acquisendo linfa ermeneutica dalla riforma, dall'anacronismo di alcune disposizioni statutarie o regolamentali degli enti interessati (CONI, FIGC e AIA) con la *ratio legis* e il testo del D.lgs. n. 36/2001 (ancorché non sia temporalmente applicabile al caso di specie) e dalla indiscutibile evoluzione del rapporto (di lavoro) dell'arbitro (sotto il profilo del maggiore impegno settimanale e dell'aumento dei compensi), dovesse cambiare opinione.

A prescindere da come terminerà, in via definitiva, il descritto contenzioso, va valutata la futura interpretazione che fornirà la giurisprudenza a seguito dell'impatto della riforma sui rapporti di lavoro sportivo già intercorsi o quelli che avranno futura attuazione con gli arbitri di calcio, e quindi avviati successivamente al 1° luglio 2023, e delle considerazioni dei commentatori sulle relative disposizioni normative, nella vigenza della nuova legge.

Si è, infatti, nuovamente acceso il dibattito sulla natura¹ e funzione, nonché, soprattutto, sulla qualificazione del rapporto di lavoro dell'arbitro di calcio (come lavoro autonomo o subordinato), che già aveva interessato dottrina e giurisprudenza, per un lungo periodo antecedente alla riforma.

La presente ricerca, quindi, attraverso l'enunciazione dei principi dei Regolamenti e degli Statuti degli Enti protagonisti dell'ordinamento sportivo (e in particolare della disciplina che riguarda l'arbitro di calcio), della relativa normativa di matrice legislativa, nonché dell'esame della giurisprudenza in

¹ Vedi, da ultimo, il recentissimo emendamento al decreto sicurezza presentato dalla Lega, col proposito di garantire l'integrità e la tutela fisica degli arbitri, successiva agli ultimi fatti di cronaca relativi alle minacce e lesioni subite da diversi giovani arbitri di calcio, per modificare il Codice penale e ricondurre la figura del direttore di gara a quella di un pubblico ufficiale. Possibilità che di fatto riapre una tematica, quella sulla natura dell'ufficiale di gara, che si riteneva sopita da tempo. Vedi https://www.italiaoggi.it/settori/sport/sport-piu-tutela-per-gli-arbitri-cosa-prevede-lemendamento-al-dl-sicurezza-f7yj8hp6#google_vignette?refresh_cens (ultima consultazione 12 maggio 2025).

materia, tenta di offrire spunti e strumenti al lettore, per permettergli di sviluppare le basi necessarie al fine di tentare di dirimere le discussioni in atto. Per realizzare tale stimolante proposito, innanzitutto (Primo Capitolo), si parte dalle annotazioni storiche sulla nascita ed evoluzione dell'arbitro di calcio, per poi passare all'analisi della natura, del ruolo, delle funzioni e dell'importanza dell'arbitro nel sistema sportivo e, in particolare, nel calcio; la prima parte si chiude con la descrizione, seppure sommaria, della natura giuridica, del ruolo e delle funzioni del C.O.N.I., della F.I.G.C. e dell'A.I.A., enunciando, per necessaria completezza di esposizione, i regolamenti e gli statuti che hanno ad oggetto il direttore di gara, nonché quelli che descrivono i suoi compiti durante le partite.

Si continua la descrizione (Secondo Capitolo) con la disamina del rapporto di lavoro nell'ordinamento sportivo, attraverso il confronto tra la situazione anteriforma (ossia il periodo precedente alla Legge n. 91/1981 e quello dopo la legge sul professionismo sportivo) e quella post-riforma (L. 86/2019 e relativi Decreti Attuativi, in particolare art. 25, comma 1, D.Lgs. 36/2021). Non manca l'analisi dei tentativi dottrinari e giurisprudenziali, di quel periodo, per porre rimedio a situazioni paradossali verificatisi per le incertezze normative e la evidente dicotomia tra professionismo disciplinato e dilettantismo non menzionato (il riferimento è ai professionisti di fatto).

L'interesse è quello di evidenziare l'evoluzione del rapporto di lavoro sportivo, prima riservato ai soli professionisti indicati dalla legge (con presunzione assoluta di subordinazione per i soli atleti professionisti) e, da ultimo, esteso a molte più figure a prescindere dall'area professionistica o dilettantistica di appartenenza e dalla tipologia contrattuale tra le tante potenzialmente applicabili.

In seguito, nel terzo capitolo, con riferimento specifico al rapporto (di lavoro)

del direttore di gara, si descrivono meglio le incertezze sul tipo contrattuale (tra quelli proposti dalla riforma) applicabile alla figura dell'arbitro di calcio, a seguito del suo inquadramento come lavoratore sportivo.

Prima di valutare le possibili strade contrattuali da intraprendere, nella ormai vigenza della riforma, si evidenziano le decisioni giurisprudenziali, che hanno avuto ad oggetto problematiche concernenti la possibile configurazione della subordinazione o imposizione contributiva della retribuzione, quali istituti formalmente non previsti nel rapporto (di lavoro) dell'arbitro, nel vigore della legge sul professionismo.

L'ultimo paragrafo si sofferma, invece, sulla più recente e, a quanto consta non commentata, pronuncia del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, pubblicata nel mese di luglio 2024, con cui, come si accennava in epigrafe, è stata rigettata la domanda di riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato dell'ex arbitro Pasqua. Tuttavia, il fatto che il periodo temporale del rapporto tra il citato direttore di gara e la FIGC si fosse concluso nel 2021, e quindi prima dell'entrata in vigore della riforma, offre un ottimo spunto per annotazioni critiche utili ad ulteriori valutazioni future.

Le conclusioni, da ultimo, offriranno al lettore, previa sintesi dei punti chiave della disamina sviluppati nel testo del presente contributo, spunti di riflessione per una attività ermeneutica sul possibile inquadramento contrattuale degli arbitri di calcio.

La sfida del giuslavorista con vocazione sportiva è quella di potersi districare nel "ginepraio" interpretativo dello "strano caso dei direttori di gara", in ragione di testi normativi, regolamentari e statutari, che non sembrano convergere tra loro.

CAPITOLO PRIMO

IL RUOLO DELL'ARBITRO NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO

1. Storia ed evoluzione della figura dell'arbitro di calcio

L'arbitro, inteso come figura imparziale che applica le regole e dirime una contesa, richiama, per certi versi e certamente con riferimento alla semantica, l'istituto giuridico dell'arbitrato².

L'arbitro, inteso come figura di "giudice privato", esisteva, come è noto, già nell'antica Roma, dove i privati potevano dirimere la risoluzione delle controversie deferendole a un soggetto terzo e imparziale³.

Invece, nel contesto sportivo, la figura dell'arbitro come la conosciamo oggi non ha radici molto remote nel tempo, ma, come vedremo, le modalità con cui è sorta l'esigenza di indicare un soggetto terzo e sceglierlo come colui che avrebbe risolto una contesa tra gli avversari nella gara sportiva, sembrano rievocare, quanto meno in maniera embrionale e limitatamente all'origine degli arbitri nel gioco del calcio, oggetto del presente contributo, la procedura con cui, appunto, nella procedura arbitrale, gli arbitri di parte (dopo la nomina delle parti) scelgono il terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio

² L'arbitrato è, come è noto, un metodo di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione che fornisce un risultato ad essa equivalente. Sulla natura e sullo scopo dell'arbitrato cfr. L. Salvaneschi, *"Lo scopo dell'arbitrato"*, in L. Salvaneschi - A. Graziosi (a cura di), *L'Arbitrato*, Milano, 2020, p. 3. La letteratura sull'arbitrato è, come intuibile, sconfinata. Ci si permetta di citare, a mero titolo esemplificativo, anche E. Zucconi Galli Fonseca, *Diritto dell'arbitrato*, Torino, 2025; G. Verde, *Lineamenti di diritto dell'arbitrato*, Torino, 2021; M. Bove, *La giustizia privata*, Assago, 2021; C. Consolo, *Problemi e soluzioni in tema di arbitrato*, Padova 2020; F. Danovi, *L'arbitrato*, Milano, 2024.

³ Secondo M. Talamanca, *Istituzioni di Diritto Romano*, Milano, 1990, p. 289, *"Nella terminologia romana si hanno, in effetti, due termini per designare il privato incaricato di risolvere, con la sua sentenza, la controversia fra le parti, in quando accanto al iudex compare anche l'arbitrator. Sono state avanzate molte ipotesi, difficilmente verificabili, su una diversa origine di queste due figure; ... a parte l'arbitrator ex compromisso ... la distinzione non è così rigorosa"*.